Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

16.11.2017

Oggetto: Riscontro Chiarimenti " Concessione servizio di gestione Bar presso il presidio ospedaliero Civico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta specializzazione Civico- G. Di Cristina, Benfratelli di Palermo in posizione prospiciente il piazzale interno denominato " Gianfilippo Ingrassia- Durata sette anni.

In riferimento alla nota del 06/11/2017 prot. 7183/COT della ditta COT s.rl , pervenuta alla scrivente area in data 13 c.m. con la quale vengono chiesti chiarimenti relativi alla gara in oggetto, si specifica quanto segue:

Punto 1) Per "categoria prevalente" si intende " Servizi di gestione Bar". Trattandosi di appalto misto, relativamente ai soli lavori è da considerare prevalente la categoria di lavori di importo più elevato così come desunto dal computo metrico estimativo allegato al progetto, per "categorie scorporabili" si intendono i restanti lavori (D.Lgs.50/2016)

Punto 2) i professionisti dovranno possedere esperienza almeno quinquennale nell'ambito della progettazione e/o ristrutturazione inerenti attività quali bar, ristorazione e assimilabili. Qualora i professionisti facciano parte del raggruppamento di imprese devono possedere la percentuale minima del 20%. fermo restando la possibilità per la ditta partecipante di ricorrere in alternativa all'istituto dell'avvalimento.

Punto 3) In caso di raggruppamento verticale si rimanda a quanto stabilito dall'art. 8 del disciplinare di gara, precisando che relativamente ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria i partecipanti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come previsto da disciplinare di gara e dall'art. 89 del D.L.n. 50/2016

Punto 4) relativamente all'iscrizione alla "White List" dovrà essere dimostrato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento che eseguono attività previste dal comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 06.11.2012

Punto 5) Il codice dei contratti prevede la possibilità di partecipazione ad una gara con un raggruppamento temporaneo di imprese (R TI), orizzontale o verticale, sulla base di un criterio distintivo che tenga conto di una ripartizione qualitativa (verticale) ovvero quantitativa (orizzontale) della prestazione richiesta.

Per tale ragione le stazioni appaltanti sono tenute ex art. 48, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a indicare nel bando la prestazione principale e quelle secondarie.

La percentuale minima del 20% in capo alla mandante risulta dunque coerente con la suesposta prescrizione e comunque deve considerarsi ancorata alla prestazione richiesta e non ad una previsione economica del tutto soggettiva di un operatore correlata ai " corrispettivi generati dalla gestione Bar"

Distinti Saluti

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera